



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**



Ordinanza sindacale n. 156 del 28-06-2021

**OGGETTO: STAGIONE ESTIVA 2021. MISURE PER LA PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED INTRATTENIMENTO. DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che, nel territorio comunale della città di Scicli, classificato a prevalente economia turisticam è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento, che attraggono una rilevante concentrazione di utenti;

**DATO ATTO** che è sorta l'esigenza, in prossimità dell'imminente inizio della stagione estiva, specie nelle località balneari, ove si vengono a delineare problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della "movida", di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità anche in considerazione di atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone, mediante disposizioni relative:

- 1) alle modalità di somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori al fine di evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale contesto da parte di tutti i consumatori la regola del divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine nell'intera giornata;
- 2) alle modalità di svolgimento dei cd. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la "tutela della tranquillità e del riposo" dei residenti;

**LETTI** gli artt. 2, 3, 32 e 41 Cost;

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**LETTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – prot. N. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

#### **RICHIAMATE:**

- le linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le linee guida della Conferenza Stato – città ed autonomie locali in data 26.07.2018 aventi ad oggetto le “*linee guida per attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.L. 20.02.2017 n. 14 conv. , con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48*” ;
- la nota ANCI prot. n. 225 del 27 luglio 2018;
- la L. 01.12.2018 n. 132 di conv. D.L. 04.10.2018 n. 13 avente ad oggetto “*disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”;
- la direttiva del Ministro dell’Interno del 15.08.2017. Accordo quadro ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana del 11.12.2018 prot. n. 558/A/422.2/55/347677;
- la direttiva del Ministero dell’Interno del 17.04.2019 avente ad oggetto “*Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi*”.
- il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all’art.9 e all’art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017 secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere disposta dal Questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni;
- il Regolamento Comunale sulla sicurezza urbana;
- la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d’attuazione, nonché:
  - D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
  - D.P.C.M. 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
  - D.P.C.M. 05.12.1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
  - Decreto 16.03.1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”
  - D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del’art.3, comma1, lettera b), e dell’art.2, commi 6,7e8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico”
  - D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

-Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

-Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”

-Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “ Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”

-Legge 27.02.2009 n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”

-Legge 07.07.2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –Legge comunitaria 2008.”

-D.P.R. 19.10.2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4- quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

D.P.R. 13.03 2013, n.59 “ Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”;

- la L. 689/1981 smi;

#### VISTO/A:

- il parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013, redatto a seguito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulp e dal Regolamento di esecuzione di cui all’art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp e, conseguentemente, ha eliminato l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare all’interno nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari;
- la circolare dell’Assessorato Regionale del territorio ed ambiente – Dipartimento ambiente – n. 44515 del 12.07.2018, confermata con circolare n. 40599 del 12.06.2019, avente ad oggetto “Stagione estiva 2019 – Manifestazioni pubbliche ed attività di pubblico spettacolo nell’ambito degli stabilimenti balneari” con cui viene precisato che presso le predette strutture balneari possono svolgersi solo attività complementari (attività di intrattenimenti musicali e danzanti), mentre non sono consentite attività relative a sala da ballo e discoteche che rappresentano attività autonome di pubblico spettacolo soggette a specifica procedura autorizzatoria (Questura);

**PRESO ATTO** dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cfr. il Consiglio di Stato Sez. II con il recente decreto n. 2028 del 17 aprile 2020; Tar Lazio, sez. II ter, dec., 15 maggio 2020, n. 3829) che , confermando una precedente statuizione al riguardo (cfr. decr. n. 1553/2020), ha ritenuto legittima l’introduzione mediante un’ordinanza sindacale di restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini quale misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus e adottate quindi nell'interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

**LETTI** gli artt. 50 e 54 Dlgs 267/2000;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;

**TUTTO CIO' PREMESSO** in considerazione della cd. massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,

## **ORDINA**

a decorrere dal **03.06.2021 e fino al 12 settembre 2021, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti anche da ricollegare a successive misure anticovid, previste dalla normativa emergenziale, statali e regionali**, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

### **CAPO I - MISURE ANTI COVID**

#### **Art. 1 – Uso mascherina**

A chiunque è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di indossarle, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio.

Tale obbligo non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

#### **Art. 2 – Assembramenti**

In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.

#### **Art. 3 – Pubblici esercizi.**

Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, preliminarmente, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "*Linee guida per la ripresa delle Attività Economiche e Sociali*", adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021 pubblicate sulla G.U. n. 136 del 09.06.2021, che in tale atto anche se non materialmente trascritte si intendono integralmente riportati.

A tale fine, ogni titolare all'interno ed esterno della propria attività (dehors) è tenuto, tra le altre cose, ad :

- predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare , comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso ( estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto ( giardini, terrazze , plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale, Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
- i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respirazione in ogni occasione in

cui non sono seduti al tavolo;

- al termine di ogni servizio al tavolo , assicurare pulizia e disinfezione delle superfici;
- negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione ( estendibile a due metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);

## **CAPO II - MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO.**

### **Art. 4- Misure per pubblici esercizi.**

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale:

- 1) rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- 2) obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- 3) obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta la differenziata;
- 4) di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- 5) di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

### **Art. 5: Misure generali in materia di consumo bevande.**

1. E' fatto divieto ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nonchè agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, che operano nel territorio comunale, di somministrare e vendere da asporto bevande in lattine, bottiglia di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

2. E' fatto divieto il consumo su aree pubbliche o su aree private adibite ad uso pubblico, nel territorio comunale, di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro, nonchè in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;
3. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di lattine, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

#### **Art. 6: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici**

In conformità a quanto disposto dall'art. 50, c. 7, Tuel nella parte in cui dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*, lo scrivente – in caso di violazione della normativa in materia - , si riserva di adottare apposita ordinanza in materia.

Nelle more vengono richiamate le disposizioni previste dalla legge 120/2010 che all'art. 54 ha apportato modifiche al codice della strada:

#### **Art. 7: Pubblici esercizi H-24**

I distributori automatici cosiddetti h24 (Cfr. AR Sardegna, stavolta con la **sentenza 10 aprile 2020, n. 133**) rientrano nella categoria della rivendita di generi alimentari e sono tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”*, indicate nell' Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.

In conformità a quanto previsto dalla L. N. 120/2010 i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24,00 alle ore 7,00.

### **CAPO III - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI**

#### **Art. 8: Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora**

A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

#### **Art. 9: Definizioni**

Si definiscono:

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo *D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195*, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- d) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) **valori limite assoluti di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- g) **valori limite di accettabilità/immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) **valori limite differenziali** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- i) **valori di qualità**: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95;
- j) **classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- k) **impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- l) **piccoli intrattenimenti**: si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti.

Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio attività a condizione che:

- l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
- l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);

- non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
- non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
- non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dalla presente ordinanza;
- è vietato posizionare all'esterno dei locali (compreso spazi destinati occupazione suolo pubblico) strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati all'interno del locale e rigorosamente verso l'interno.

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

#### Art. 10: Valori limite assoluti e differenziali

In attesa che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite "brevi manu" attraverso il PRG comunale.

Tabella A

Zone	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Tutto il Territorio Nazionale	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---
* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444				
A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.				
B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A				

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

#### Art. 11: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere

**manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali** è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore VI – Edilizia Privata e Sviluppo Economico – Ufficio SUAP.

La suddetta documentazione - la quale dovrà essere presentata anche per la fattispecie dell'ampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico - dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

#### **Art. 12 : Modalità di presentazione della documentazione e controllo**

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

#### **Art. 13 : Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.**

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili).

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.

E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. E'

fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

#### **Art. 14: Orario emissioni sonore pubblici esercizi**

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

##### **1) Periodo 03 luglio – 12 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali):**

Da domenica a giovedì	<b>Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,30</b>
Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto	<b>Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03.00</b>

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 7.

#### **Art. 15: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi**

In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che occorre essere in possesso di:

- SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00;
- AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (**competenza della Questura**).

Si da atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 141 DPR 28.5.2001 n. 311 così come modificato dal dlgs 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311.

#### **Art. 16: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.**

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state

consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25.00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

## CAPO IV - SPIAGGE LIBERE

Come previsto dalla segnaletica informativa affissa agli accessi delle spiagge libere, si da atto che coloro che intendono accedere alle spiagge pubbliche, sono tenuti ad osservare quanto segue:

### **Art. 17: Norme comportamentali**

La distanza interpersonale non deve essere inferiore a 1 metro

E' vietata ogni forma di assembramento

Deve essere evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca

Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60° C

Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l'attività di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite

Non è ammesso l'accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°

Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale, nei giorni 10/11 ( notte San Lorenzo) e 14/15 ( ferragosto) agosto 2021

Il rispetto delle presenti prescrizioni è affidata ai volontari protezione civile comunale e/o associazioni di volontariato.

## CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI

### **Art. 18: Controlli**

Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il comune di Scicli le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore VI – Edilizia Privata e Sviluppo Economico – Ufficio SUAP che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

### **Art. 19: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I)**

Chiunque non porti con se la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica – a sensi del D.L. n. 19/2020 e Ordinanza Regionale Contingibile ed Urgente n. 21/2020- , la sanzione amministrativa pecuniaria che va € 400,00 a € 3.000,00. Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari ad euro 533,33) se la violazione è commessa a bordo autovettura.

Il titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dell'emergenza Covid si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la chiusura immediata per 5 gg.

#### **Art. 20: Sanzioni vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglia (Capo II).**

Per inosservanza degli artt. 5 e 6 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale emanata ex art. 50, comma 5, dlgs 267/2000 può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.

#### **A) Vendita bevande alcoliche e super-alcolici.**

Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia variano a seconda della fattispecie:

- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle 06,00 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;

- Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;

- salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a **chiunque vende o somministra bevande alcoliche** ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività che va da 15 gg a tre mesi (art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 smi);

È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle

#### **Art. 21: Sanzioni e provvedimenti amministrativi per attività rumorose. Piccoli intrattenimenti (Capo III).**

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale il mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- a) **chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza** è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- b) **chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga** (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, **supera i valori limite di emissione o di immissione** di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 516,00 a € 5.160,00**. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare al Settore VI – Edilizia Privata e Sviluppo Economico – Ufficio SUAP di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissione imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime;
- d) In caso di prima violazione delle presenti disposizioni in materia di emissioni sonore, il Sindaco si riserva di adottare apposita ordinanza ex art. 54, comma 6, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 a tenore del quale (...) per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (...) adottando provvedimenti di cui al comma 4;

Ai fini procedurali, si applica la L. 689/1981.

---

## **Art. 22 - Responsabilità gestore pubblico esercizio**

Fermo restando quanto previsto all'art.4, il titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico tavoli e sedie. A tale fine, i titolari di pubblici esercizi in forma individuale o associata possono avvalersi di apposito personale (cd. buttafuori e/o stewart) utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Prefettura, dandone comunicazione preventiva alle Autorità Competenti.

## **Art. 23: Sanzioni spiagge pubbliche (Capo IV).**

Coloro che non ottemperano alle prescrizioni previste, affissi agli accessi delle spiagge pubbliche, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00. Quindi una sanzione pari ad euro 50,00.

## IMPLEMENTAZIONI SERVIZI POLIZIA LOCALE

In esecuzione di quanto disposto dall'art. 2 della L. n. 65/1986 secondo cui il sindaco, nell'esercizio delle funzioni impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, il Dirigente – Comandante della P.L. è tenuto ad adottare tutti gli atti organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi nei termini e nelle forme del 2019.

Autorizzare il Dirigente – Comandante a ricorrere ai cd. volontari civici appartenenti ad associazioni di volontariato per il rispetto delle misure previste in materia di Covid.

### ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Tenenza Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA-Ragusa;
- Tutti i titolari di P.O. del Comune di Scicli
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- Associazioni di Categorie;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dare atto, infine, che la presente ordinanza rientra nell'ambito delle misure di safety e di tutela della sicurezza e salute pubblica, fermo restando che con successivo e separato provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020, si procederà ad adottare apposito atto contenente provvedimenti viabilistici.

**Allegato 1: “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”**, indicate nell' l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.

Dalla residenza municipale, **28 giugno 2021**



**Il Sindaco**  
**Prof. Vincenzo Giannone**